

R.G. C.C. n. 1091/2018

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Tribunale di Caltanissetta
Sezione Civile**

Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Dario Albergo, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;

letti gli atti del procedimento iscritto al **R.G. C.C. n. 1091/2018** avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, tra:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Caltanissetta, [REDACTED] C.F.: [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Gela, [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliata per mandato in calce alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED] nato a Caltanissetta [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

[REDACTED] nata a Caltanissetta [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

[REDACTED] nato a Caltanissetta [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

[REDACTED] nato a Caltanissetta il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Caltanissetta [REDACTED]

OPPOSTI

E NEI CONFRONTI DI

REGIONE SICILIANA, (C.F. 80012000826), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. 80008320857) nei cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libert  n. 174 si domicilia;

TERZO CHIAMATO

Ha pronunciato la seguente



SENTENZA

1. Con atto di citazione tempestivamente notificato via PEC al difensore delle controparti nel procedimento monitorio in data 14.05.2018, l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] 2018 del 03.04.2018, emesso nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 89/2018 R.G.C.C. Trib. Caltanissetta e notificato il 04.04.2018 ad istanza di [REDACTED] che ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 38.380,73 oltre interessi e spese legali. Il predetto procedimento monitorio era stato introdotto dai suddetti professionisti, i quali in esso domandavano la corresponsione dei corrispettivi per l'espletamento di *"un incarico per la progettazione, direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di una residenza sanitaria per anziani da ubicare nel viale [REDACTED] di Caltanissetta"*, tenuto conto del fatto che il Disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti in data 27.04.1992 prevedeva, all'art. 12, che il saldo per l'attività professionale svolta sarebbe stato corrisposto ai professionisti *"dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori"*; per cui, ultimati i lavori il 18.04.2003, i suddetti professionisti, incassati i primi acconti, emettevano, nei primi mesi del 2006, le fatture pro quota a saldo per un totale di € 38.380,73 oltre iva, cassa previdenza e tassa di vidima parcella, ma nonostante numerosi solleciti, non avevano ricevuto il pagamento. Il decreto dunque ingiungeva all'odierno opponente di pagare *"la somma complessiva di € 38.380,73, [...] oltre gli interessi con la decorrenza ed al saggio previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e le spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 1.591,00 di cui € 286,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge."*

2. L'opposizione veniva fondata sui seguenti motivi:

- 1) in via preliminare, l'incompetenza funzionale del giudice adito per violazione dell'art. 21 del Disciplinare di Incarico del 27.04.1992 che prevede il ricorso alla clausola arbitrale, per la quale *"Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale [...]"*;
- 2) sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, atteso che legittimato a rispondere dei debiti contratti dall'ex USL 16 di Caltanissetta sarebbe la Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 16 appositamente costituita presso la Regione Siciliana, poiché il rapporto contrattuale è sorto tra i professionisti e l'USL 16 di Caltanissetta, in forza di Disciplinare di Incarico del 14.05.1992;
- 3) nel merito, eccezione di inesigibilità del credito, perché sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione degli atti di collaudo da parte del Direttore Generale delle ASP di Caltanissetta quale Commissario liquidatore (art. 12 D.I. 14.05.1992). Ciò che non sarebbe intervenuto, in quanto l'ASP non avrebbe proceduto all'approvazione del certificato di collaudo poiché l'opera presentava vizi e difetti (derivandone un contenzioso ancora in via di definizione innanzi al Tribunale delle Imprese di Palermo con l'impresa esecutrice dei lavori);
- 4) nel merito, eccezione di inadempimento, in quanto molti dei lavori svolti presentano difetti e vizi a dire dell'opponente causati sia da errori progettuali che da mancata vigilanza nella direzione lavori, addebitabile agli ingiungenti, come da CTU svolta in sede di subprocedimento per A.T.P. iscritto al R.G.C.C. n. 1188-1/2010 Trib. Caltanissetta, promosso dall'impresa esecutrice dei lavori nei confronti dell'ASP;
- 5) nel merito, ed in subordine rispetto al precedente punto, si eccepiva l'estinzione per compensazione del credito come ingiunto, con il controcredito che l'odierna opponente vanterebbe nei confronti di tutti i professionisti, in solido tra loro, per i danni subiti a causa degli errori progettuali e di mancato controllo nella Direzione dei Lavori pari ad € 234.850,92 come accertati in sede del suddetto procedimento per A.T.P.



Pertanto, sulla base delle suddette gradate ragioni, si domandava revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.

3. Costituitisi in giudizio, gli opposti contestavano singolarmente i motivi di opposizione, come qui si sintetizza:

1) deducevano l'inapplicabilità della clausola compromissoria, sia in quanto unilateralmente predisposta da controparte e non specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c. 2 c.c., sia in quanto la controversia in esame esulerebbe dal suo ambito applicativo in quanto ormai sono decorsi oltre 15 anni dall'ultimazione dei lavori;

2) in relazione al motivo inerente il difetto di legittimazione passiva dell'opponente in favore della Regione Siciliana, gli opposti domandavano chiamarsi in causa quest'ultima, considerata l'ambiguità della normativa vigente ed anche per ragioni di economia processuale;

3) deducevano l'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito, in quanto i lavori sarebbero stati ultimati da oltre 15 anni ed il disciplinare di incarico all'art. 21 prevede il diritto a percepire il compenso comunque decorso un anno dall'ultimazione dei lavori, affermandosi altresì il carattere pretestuoso e dilatorio della mancata approvazione del certificato di collaudo;

4) negavano di avere responsabilità alcuna in ordine ai vizi lamentati, imputabili esclusivamente all'impresa esecutrice dei lavori, e peraltro accertati in un procedimento nel quale essi non hanno assunto la qualità di parte;

5) contestavano la subordinata eccezione di compensazione, in quanto il controcredito risarcitorio eccepito non sarebbe mai stato certo, liquido ed esigibile e comunque sarebbe prescritto in quanto mai oggetto di atti interruttivi nel corso dei 15 anni decorrenti dall'ultimazione dei lavori. Pertanto domandavano, previa chiamata in causa della Regione Siciliana, confermarsi il decreto ingiuntivo, o in subordine condannare alternativamente l'opponente o il terzo chiamato alla corresponsione della somma indicata nel decreto stesso. Con vittoria di spese e compensi di lite.

4. Costituitasi in giudizio, la Regione Siciliana non contestava in sé il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, ma allo stesso tempo affermava che, configurandosi come c.d. "ente disaggregato" nei diversi Assessorati di cui si compone, la specifica legittimazione passiva spetterebbe all'Assessorato Regionale alla Sanità, nei cui confronti domandava integrarsi il contraddittorio. Nel merito, eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione decennale delle somme richieste dai creditori opposti, non essendo pervenuto nei confronti della Regione alcun atto interruttivo al di fuori della chiamata in causa nel presente giudizio. Pertanto domandava preliminarmente integrarsi il contraddittorio verso il predetto Assessorato, e comunque accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e compensi di lite.

5. Istruita la causa mediante produzioni documentali, e dopo alcuni rinvii, le parti precisavano le conclusioni all'udienza svolta secondo modalità cartolare del 21.12.2022, quindi la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

§§§

1. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7020 del 12/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 15702 del 27/07/2004, Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Il giudice è pertanto chiamato a decidere con cognizione piena sulla fondatezza della pretesa che il creditore opposto ha avanzato con l'originario ricorso monitorio, e pertanto questi sarà gravato dall'ordinario onere della prova del credito (e dunque della sua fonte) e quantomeno dall'allegazione dell'inadempimento (come chiarito, per il caso di obbligazioni positive dalla giurisprudenza conseguente a Cass. SSUU. Sentenza n. 13533 del



30/10/2001). Tutto ciò a differenza della fase monitoria, in cui, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, la cognizione sommaria rende sufficiente la produzione di alcuna delle prove scritte tipizzate negli artt. dal 633 al 636 c.p.c., per un credito certo, liquido ed esigibile. In ogni caso, si ricorda sempre anche il disposto dell'art. 115 c.p.c., sul c.d. principio di non contestazione, il cui primo comma, come novellato dalla Legge 18 Giugno 2009, n. 69, stabilisce che *“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”* Il principio, normativizzato nel 2009, si stava già in precedenza facendo strada comunque in giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. SSUU, Sentenza n. 761 del 23/01/2002 (Rv. 551789 - 01), in materia di rito del lavoro ma con considerazioni ampiamente generalizzabili), ma la sua introduzione esplicita nel 2009 quale elemento sulla cui base il giudice può decidere ha certamente operato una sua ampia generalizzazione.

Nel caso di specie non è mai stato in contestazione il rapporto instaurato tra le parti oggi in causa, nascente dal Disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti in data 27.04.1992, peraltro già prodotto in allegato al ricorso monitorio (all. 1 al ricorso monitorio) insieme alle fatture emesse dai professionisti oggi opposti, prodotte e mai contestate. Pertanto, tali elementi devono essere considerati come pacifici al presente giudizio.

2. Pertanto, data la prova del rapporto e del credito da esso nascente, l'analisi può dunque spostarsi sull'opposizione.

Assume carattere logicamente preliminare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione (*rectius*: difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio) dell'opponente, in quanto, come si è detto in precedenza, i professionisti opposti fondano il loro credito sulla base di un rapporto sorto il 27.04.1992 con la Unità Sanitaria Locale (USL) n. 16 di Caltanissetta.

Come noto, nell'ottica dell'efficientamento della gestione dei servizi sanitari, il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 determinò la creazione delle “Aziende Unità Sanitarie Locali” (c.d. AUSL, successivamente identificate con diverse denominazioni a seconda delle Regioni, da ultimo per la Sicilia Aziende Sanitarie Provinciali, ASP), quali enti strumentali delle Regioni, in luogo delle precedenti “Unità Sanitarie Locali” (c.d. USL), introdotte dalla storica legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), L. 24/12/1978 n. 833. Successivamente, l'art. 6 comma 1 terzo periodo della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 prevede una regola di svincolo delle nuove aziende dai rapporti obbligatori pregressi delle USL, stabilendosi infatti che *“In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.”* In questo modo (cfr. sul punto anche Cass. Civ. SSUU., Sentenza n. 1989 del 06/03/1997 (Rv. 502834 - 01), e conforme unitaria giurisprudenza successiva) fu realizzata una sorta di successione *ex lege* delle Regioni ovvero delle istituite gestioni stralcio (poi trasformate in c.d. gestioni liquidatorie, per effetto dell'art. 2 comma 14 L. 28 dicembre 1995 n. 549, che prevede altresì la nomina regionale dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali quali commissari liquidatori delle sopresse USL) nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle sopresse unità sanitarie locali. Sul punto il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che a nulla rileva il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la



distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori (cfr. Cass. Civ. SSUU. Sentenza n. 10135 del 20/06/2012 (Rv. 623034 - 01); Cass. Civ. 16/01/2013 n. 23543, non massimata). Da ciò se ne è ricavato, in maniera pienamente condivisibile, che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle sopresse U.S.L. spetta alle Regioni. Quanto alla Regione Siciliana, tale principio va tenuto fermo per le pretese creditorie maturate anteriormente al 10 luglio 1995, data di inizio del funzionamento delle Aziende unità sanitarie locali nel territorio della Regione Siciliana, come si ricava anche dal D.L. n. 630 del 1996, art. 1 convertito in L. n. 1 del 1997, senza che in senso contrario siano desumibili argomenti dalla legislazione regionale della Regione Sicilia, come già innanzi chiarito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3^a Sent. 09/04/2014 n. 8284). Sulla materia cfr. in conformità altresì C. App. di Caltanissetta, sentenza 15/04/2020 n. 218 e C. App. di Caltanissetta, sentenza 07/02/2022 n. 30.

In ordine alla Regione Siciliana, per completezza espositiva bisogna altresì dar conto di alcuni elementi di ulteriore criticità in relazione al problema dell'applicabilità del suddetto art. 6 comma 1 terzo periodo L. 724/1994, in particolare, avuto riguardo al corretto inquadramento della potestà normativa (esclusiva ovvero concorrente) della Regione in materia sanitaria, quindi all'interpretazione dell'art. 17, lett. c) dello Statuto speciale, in virtù del quale *“Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: [...] c) assistenza sanitaria”*. Anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo, la giurisprudenza di legittimità, seguita dalla più recente giurisprudenza di merito, che si ritiene di condividere, ha affermato che *“A norma dell'art. 17, lett. c), dello Statuto speciale, la Regione Sicilia in materia sanitaria non è titolare di una competenza esclusiva, bensì di una competenza concorrente, che deve perciò essere esercitata “entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”; ne consegue che l'art. 55, comma 10, l. reg. Sicilia n. 30 del 1993 (prevedente il trasferimento alle neo-costituite aziende unità sanitarie locali dei rapporti giuridici relativi a contratti e convenzioni stipulati dalle sopresse unità sanitarie locali) deve ritenersi abrogato dall'art. 6, legge n. 724 del 1994 (prevedente che in nessun caso possono gravare sulle Asl i debiti e i crediti facenti capo alle pregresse gestioni delle sopresse Usi), atteso che il principio secondo il quale la legge statale emanata successivamente a quella regionale, che abbia regolato il medesimo oggetto, non ha effetto abrogativo della preesistente legislazione regionale, trova il proprio limite nel caso in cui la norma statale sopravvenuta ponga principi diversi da quelli cui la precedente disciplina era ispirata, in forza della regola dettata dall'art. 10, l. n. 62 del 1953 che, pur specificamente riguardando le regioni a statuto ordinario, deve ritenersi applicabile anche alla legislazione concorrente delle regioni a statuto speciale.”* (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23634 del 20/12/2012 (Rv. 624610 - 01)). Le gestioni liquidatorie in Sicilia hanno operato fino a tutto il 2006. Al riguardo infatti l'art. 24 comma 21 della L.R. 08.02.2007 n. 2 (in GURS 09 febbraio 2007 n. 7) stabilì che *“21. Le gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali cessano a decorrere dal 1 gennaio 2007; l'Assessorato regionale della sanità determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di chiusura delle predette contabilità con il trasferimento delle situazioni debitorie residue sulle contabilità ordinarie delle aziende.”* In attuazione di tale disposizione, il Decreto dell'Assessore per la Sanità della Regione Siciliana 08.05.2007 (in GURS 27 luglio 2007 n. 33) stabilì, all'art. 1, che *“... ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 21, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento, n. 2 di Caltanissetta, n. 3 di Catania, n. 4 di Enna, n. 5 di Messina, n. 6 di Palermo, n. 7*



di Ragusa, n. 8 di Siracusa, n. 9 di Trapani **sono cessate a decorrere dall'1 gennaio 2007.**”, ed all’art. 9 che “Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, per i procedimenti oggetto di giudizio sia pendenti che attivati, a far data dall'1 gennaio 2007 è tenuto a trasmettere all'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio, con l'urgenza che il caso richiede, tutti gli elementi ed i documenti che consentano una compiuta difesa della Regione nel merito, **atteso che la legittimazione passiva rimane intestata alla Regione.** Qualora il fatto che ha dato causa al giudizio si sia originato in un presidio transitato in altra azienda sanitaria, il direttore generale di quest'ultima dovrà fornire la massima collaborazione al direttore dell'azienda unità sanitaria locale per consentire la difesa della Regione.”

Dunque, tornando al caso di specie, poiché il rapporto da cui sorge il credito per cui è causa si è instaurato con la vecchia USL n. 16 di Caltanissetta in forza del predetto Disciplinare di incarico del 27.04.1992, esso rientra tra i rapporti transitati nelle gestioni (prima stralcio e poi) liquidatorie, e dunque rispetto ad esso non vi è legittimazione passiva dell'odierna ASP di Caltanissetta, bensì della Regione Siciliana (essendo peraltro le gestioni liquidatorie cessate ad inizio 2007).

Ciò che anzitutto è sufficiente per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso verso un soggetto diverso dall'effettivo titolare passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Per lo stesso motivo va dunque anche rigettata la domanda di condanna per le stesse somme nei confronti dell'ASP di Caltanissetta. Ed inoltre ciò comporta l'assorbimento dell'esame degli altri motivi di opposizione proposti dall'ASP di Caltanissetta.

3. A questo punto, occorrerà dunque esaminare le difese del terzo chiamato Regione Siciliana, in quanto è rispetto ad esso che si deve considerare rivolta la pretesa creditoria. Terzo chiamato che svolge soltanto due difese, senza operare alcuna contestazione per il resto. L'una in relazione ad un assunto difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana unitariamente considerata, l'altra in relazione ad eccezione di prescrizione. Non operando, si ribadisce ulteriormente, alcun altro motivo di contestazione.

In ordine all'eccezione preliminare del terzo chiamato, concernente il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana unitariamente considerata, in quanto semmai avrebbe dovuto essere chiamato in causa l'Assessorato Regionale alla Sanità, in ragione della natura non unitaria, bensì “di aggregata” della Regione Siciliana, sebbene a rigore essa abbia un elemento di plausibilità, come si dirà subito dopo, essa va respinta per la ragione che segue. La già citata Cass. Civ. 16/01/2013 n. 23543, ha affermato correttamente (pp. 11-12), in relazione ad un caso in cui la Corte d'appello di Catania aveva affermato la legittimazione passiva del competente Assessorato Regionale (nella persona dell'Assessore p.t.) e non della Regione (nella persona del Presidente p.t.) che “*collide con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la Regione Siciliana, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo, con la conseguenza che è impropria la costituzione in giudizio dell'Ente regionale con indicazione tra parentesi degli assessorati competenti, **siffatta improprietà non determinando tuttavia difetto di legittimazione della Regione** (e non implicando, nell'ipotesi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione), **in quanto la costituzione sia avvenuta a mezzo dell'Avvocatura dello Stato**, esprimendo questa una funzione di patrocinio potenzialmente riferibile a ciascuna delle articolazioni amministrative regionali (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite n. 2080*



del 1995), e, più specificamente, secondo cui non può escludersi una generale legittimazione ad agire del Presidente della Regione Siciliana qualora - come nella specie - la costituzione sia avvenuta a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, esprimendo questa una funzione di patrocinio potenzialmente riferibile a ciascuna delle articolazioni amministrative regionali (cfr. la sentenza n. 14315 del 2013);” Pertanto, poiché nell’odierna causa è stata chiamata la Regione Siciliana nel suo complesso e non l’Assessorato Regionale alla Sanità, e poiché comunque la Regione è difesa dall’Avvocatura dello Stato, alla luce della predetta giurisprudenza una certa improprietà della chiamata in causa della prima in luogo del secondo non ne esclude invece la legittimazione passiva, che dunque può essere correttamente dichiarata.

A questo punto va esaminata l’eccezione di prescrizione decennale operata dalla Regione, in quanto non vi sarebbero stati verso la Regione atti interruttivi anteriori alla notificazione della chiamata in causa, intervenuta il 30.10.2018. Come bene evidenziano i creditori opposti nella prima memoria istruttoria, anzitutto nel corso del tempo (e cioè a partire dall’ultimazione dei lavori operati nel 2003) si ebbero plurime interlocuzioni dei professionisti con gli uffici della locale azienda sanitaria, (cfr. documentazione allegata alla prima memoria istruttoria dei creditori opposti, nonché la documentazione già allegata nel ricorso monitorio). Anzitutto occorre considerare che, sulla base della ricostruzione normativa operata innanzi in relazione alla storia delle gestioni USL, poiché si è detto che già nel 1995 si prevede la trasformazione delle gestioni stralcio (già di pertinenza regionale) in gestioni liquidatorie, alle quali furono preposti dalle Regioni di riferimento gli stessi dirigenti delle neoistituite Aziende, è giocoforza ritenere che gli atti interruttivi rivolti a queste ultime evidentemente andavano a ripercuotere i loro effetti anche sulla Regione. Ciò che può valere peraltro solo fino al 01.01.2007, in quanto, come si è detto sopra, da questa data sono cessate le gestioni liquidatorie e dunque anche gli effetti della nomina regionale dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali quali commissari liquidatori. Per cui, se atti interruttivi della prescrizione avutisi anteriormente a tale data e rivolti nei confronti delle Aziende ragionevolmente potevano estendere i propri effetti nei confronti della Regione, ciò non può più valere a partire dalla data di cessazione delle suddette gestioni, a partire dalla quale eventuali atti interruttivi rilevanti si ritiene possano essere solo quelli rivolti direttamente alla Regione o sue articolazioni (ed ovviamente *in primis* al competente Assessorato Regionale alla Sanità). Ed è un profilo sommamente rilevante nel caso di specie, atteso che la chiamata in causa della Regione si è avuta il 30.10.2018, e dunque in relazione ad una prescrizione decennale ci si riporta necessariamente ad un tempo comunque successivo al 2007. In altre parole, eventuali atti interruttivi posti in essere nei confronti dell’ASP, rilevanti solo fino al 01.01.2007, non sarebbero decisivi ai nostri fini, in quanto al limite avrebbero determinato al massimo una nuova decorrenza del termine prescrizione fino al 31.12.2006, con al massimo un termine prescrizione maturato al 31.12.2016 (e dunque ben anteriore rispetto all’atto di chiamata in causa del 30.10.2018). Ora, per il tempo successivo a quella data, non si hanno nella documentazione prodotta atti direttamente rivolti dai professionisti ad articolazioni della Regione, che possano valere come atti di costituzione in mora idonei ad interrompere la prescrizione, in quanto gli atti che assumono tale veste sono sempre rivolti all’Azienda. Si fa riferimento (allegati al ricorso monitorio) agli allegati n. 7 (del gennaio 2009), n. 8 (del maggio 2013), n. 9 (del marzo 2014) e n. 10 (dell’ottobre 2014). E non possono assumere valenza interruttiva verso la Regione gli atti con cui l’Azienda, in riscontro delle richieste dei professionisti, a sua volta si rivolgeva all’Assessorato alla Sanità, in quanto comunque tale meccanismo non può essere assimilato alla richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore, che deve provenire direttamente dal creditore (o da un suo incaricato) ed essere rivolta al debitore (mentre nel caso di specie le interlocuzioni tra Azienda ed Assessorato attenevano alle suddette richieste di pagamento solo indirettamente, in quanto è inequivoco, come anche dimostrato dalla condotta processuale degli



opponenti, che questi ultimi rivolgevano le loro istanze sempre e comunque all'Azienda, e poi quest'ultima interloquiva con l'Assessorato al fine dello sblocco delle risorse necessarie ad effettuare il pagamento).

Altra via per l'interruzione sarebbe quella di individuare in atti provenienti dall'Assessorato Regionale alla Sanità il riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c., per il quale *“La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.”* Ora, dalla documentazione prodotta in allegato alla prima memoria istruttoria degli opposti si riscontrano anche atti provenienti dallo stesso Assessorato Regionale e alla Sanità che danno conto del pagamento delle competenze di cui all'incarico per cui è causa. Si fa riferimento alla nota prot. 1549 del 25.09.2009 (allegato n. 4), con cui il Servizio Gestione Investimenti dà conto di una richiesta di erogazione competenze tecniche con nota prot. 42 del 17.01.2008; nonché nota prot. 15347 del 17.02.2014 (allegato n. 6) con cui lo stesso Servizio dà conto della richiesta nota prot. n. 22890 del 07.01.2013 con cui l'ASP richiedeva l'erogazione di importi per provvedere al pagamento delle competenze tecniche a saldo, e con cui si invitava la stessa ASP a trasmettere il certificato di collaudo e la relativa delibera di approvazione amministrativa. Ora, non è in sé ostativo all'effetto interruttivo il fatto che questi scritti fossero sempre rivolti non ai professionisti creditori bensì all'Azienda, atteso il consolidato principio, confermato da Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021 (Rv. 661439 - 02), per il quale *“Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto può essere operato anche nei confronti di un terzo.”* (richiamandosi in questa sentenza vari risalenti precedenti, quali: Cass. Civ., Sez. 3, n. 2567 del 12/10/1964; Cass. Civ., Sez. 2, n. 142 del 26/01/1965; Cass. Civ., Sez. 1, n. 3497 del 25/10/1968; Cass. Civ., Sez. 2, n. 2582 del 14/07/1969; Cass. Civ., Sez. 3 n. 577 del 26/02/1972; Cass. Civ., Sez. L, n. 562 del 23/01/1984; Cass. Civ., Sez. 2, n. 20878 del 27/10/2005). Ma bisogna anche ricordare l'altrettanto consolidato principio per il quale *“Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, nè carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, **ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva**, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse **o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.**”* (così Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 10755 del 11/05/2009 (Rv. 608327 - 01), e nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7760 del 30/03/2009 (Rv. 607824 - 01) per cui *“A norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere; tale riconoscimento, però deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso.”* Ora, entrambi gli atti sopra menzionati non assumono le fattezze di una ricognizione non condizionata, in quanto quello del 2009: dava conto del fatto che le operazioni di collaudo non erano ancora concluse vista l'insorgenza di un contenzioso con l'impresa esecutrice, che l'I.R.T. non concordava sulla liquidazione del saldo delle competenze, e concludeva nel senso che in mancanza dell'acquisizione degli atti di collaudo il saldo non sarebbe stato erogabile; mentre in quello del 2014 si affermava specificamente che per l'erogazione della somma si richiedeva la trasmissione del certificato di collaudo e della relativa deliberazione amministrativa. Ciò che risulta dunque incompatibile con una pura e semplice valenza ricognitiva del debito, con conseguente insuscettibilità ad assumere efficacia interruttiva della prescrizione.



Conseguentemente, non sussistendo efficaci atti interruttivi della prescrizione nel decennio antecedente il 30.10.2018, l'eccezione di prescrizione va accolta, pertanto rigettandosi la domanda dei creditori opposti nei confronti del terzo chiamato Regione Siciliana.

Quanto ad altri profili, e come si accennava sopra, si osserva che le difese su tali aspetti sono state operate solo dall'ASP, mentre la Regione non ha operato alcuna difesa, nemmeno *per relationem* rispetto alle difese svolte dall'ASP. Lo si ricava a monte dalla comparsa di costituzione, in cui la Regione si difende solo sul profilo della legittimazione passiva ed opponendo eccezione di prescrizione, mentre non opera alcuna difesa in ordine ad altri profili, sia preliminari (ad esempio in relazione al profilo della clausola compromissoria, su cui invece l'ASP aveva eccepito) sia di merito. Tant'è che nelle conclusioni, sul punto, l'Avvocatura scrive “- *Impregiudicato il merito*”. Nei successivi scritti difensivi e verbali di causa l'Avvocatura insiste in atti, riportandosi sempre alla suddetta memoria difensiva, e chiede prima precisarsi conclusioni e poi che la causa sia posta in decisione. Sempre senza mai operare delle difese ulteriori rispetto ai due predetti profili. Pertanto, poiché tutti gli altri profili evidenziati nei motivi di opposizione dall'ASP costituiscono oggetto di eccezioni non rilevabili d'ufficio (eccezione di incompetenza in funzione di clausola compromissoria, eccezione di inesigibilità del credito per mancanza di positivo collaudo, eccezione di inadempimento ed eccezione di compensazione), e la Regione non ha operato essa stessa alcuna di dette eccezioni, visto l'assorbimento dei suddetti motivi di opposizione proposti dall'ASP, e non fatti valere invece dalla Regione, si ritiene che questi non debbano essere esaminati.

4. Sulle spese di giudizio, in relazione alla evidente complessità dei profili inerenti la legittimazione passiva (la cui soluzione in un senso o nell'altro ha avuto importanti ricadute sulla logica dell'esame dei motivi di opposizione), nonché in relazione alle altrettanto complesse (e conseguenti) considerazioni sull'esame dell'eccezione di prescrizione, ciò che nell'economia complessiva del giudizio ha condotto a degli esiti di non semplice prevedibilità, si ritiene equo operare una compensazione totale in capo a tutte le parti in causa, ritenendo che le precedenti configurino “*analoghe gravi ed eccezionali ragioni*” comparabili a quelle esplicitate dal testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. C.C. n. 1091/2018, così statuisce:

- 1) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] 2018 del 03.04.2018, emesso nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 89/2018 R.G.C.C. Trib. Caltanissetta e notificato il 04.04.2018;
- 2) RIGETTA la domanda rivolta dagli opposti [REDACTED] nei confronti dell'opponente AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA e del terzo chiamato in causa REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*;
- 3) Spese di giudizio integralmente compensate;

Caltanissetta, 10.04.2023

Il Giudice
Dario Albergo

